

LICENZA D'USO DEI "MARCHI STORICI"
DI PROPRIETA' DI A.I.I.M.F. - ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DEL METODO FELDENKRAIS
PER I NUOVI INSEGNANTI AUTORIZZATI AL COMPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE
NON SOCI A.I.I.M.F. E PER INSEGNANTI SOCI A.I.I.M.F.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DEL METODO FELDENKRAIS (per brevità A.I.I.M.F.), associazione senza fini di lucro di diritto italiano, con sede in Via del Ghirlandaio, 29 – Firenze, P.I. 06657010481 C.F. 97059430153, in persona del Presidente, Sig.ra Stefania Biffi, di seguito denominata "Concedente";

e

_____, nato a _____

il _____ e residente in _____

C.F. _____ di seguito denominato "Concessionario"

E congiuntamente le "Parti"

Premesso che

- A) la Concedente è titolare dei Marchi collettivi italiani, in seguito indicati come "**Marchi Storici**":
- "FELDENKRAIS" denominativo rinnovo No. 1464411;
 - "METODO FELDENKRAIS" denominativo rinnovo No. 362018000026753;
 - "CONOSCERSI ATTRAVERSO IL MOVIMENTO" denominativo rinnovo No. 1556102;
 - "CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO" denominativo rinnovo No. 1556101;
 - "INTEGRAZIONE FUNZIONALE" denominativo rinnovo No. 1549554;
- per contraddistinguere attività correlate all'attività didattiche e/o di pratica del metodo Feldenkrais come meglio descritte nelle rispettive classi di deposito 9, 16, 35, 41 e 42;
- B) l'uso dei marchi collettivi è disciplinato dal Regolamento d'uso dei Marchi Storici regolarmente depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e messo a disposizione dall'Associazione e liberamente consultabile dal Concessionario;
- C) per A.I.I.M.F. la proprietà dei Marchi Storici non ha fini di lucro e la gestione della proprietà dei Marchi Storici ha come scopo di mantenere unita la Comunità degli insegnanti nel rispetto del Codice Deontologico e garantirne la continua e costante crescita professionale;
- D) sono ammessi all'uso in concessione dei Marchi Storici i nuovi insegnanti autorizzati al completamento del corso di formazione non soci A.I.I.M.F. e gli insegnanti soci A.I.I.M.F.;

E) Il Concessionario intende ottenere l'autorizzazione all'uso dei Marchi Storici ed assumersi gli impegni previsti nel Regolamento d'uso dei Marchi Storici e nel presente contratto di licenza (di seguito il CONTRATTO); tutto ciò premesso, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue:

Art. 1

La Concedente concede al Concessionario, che accetta, la licenza d'uso non esclusiva dei Marchi Storici indicati nelle premesse alle condizioni stabilite nel contratto e nel Regolamento d'uso.

La licenza ha carattere personale e non può essere ceduta ad altro soggetto.

Art. 2

Il Concessionario dichiara di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione all'uso dei Marchi Storici previsti dal Regolamento e si impegna a utilizzare i Marchi Storici solo in relazione ad attività didattiche e/o di pratica del metodo Feldenkrais nel pieno rispetto del Codice deontologico di A.I.I.M.F. e dei vincoli e dispositivi previsti dal presente contratto ed il relativo Regolamento d'uso dei Marchi Storici.

Con l'ottemperamento alle disposizioni del contratto le Parti intendono - tra l'altro:

- o dare l'adeguata visibilità al metodo Feldenkrais
- o sostenere e difendere la professione di insegnante
- o essere il più possibile incisivi nella presentazione della professione nei confronti del pubblico
- o garantire e certificare la formazione degli insegnanti autorizzati nei confronti del pubblico.

Art. 3

Il Concessionario autorizza la Concedente alla propria iscrizione nell' "Elenco degli insegnanti concessionari dei Marchi Storici" tenuto dal CdA di A.I.I.M.F.

Art. 4

Al completamento del percorso formativo quadriennale autorizzato da A.I.I.M.F. i nuovi insegnanti autorizzati, qualora decidessero di non associarsi a A.I.I.M.F., hanno un obbligo di formazione permanente di minimo 10 ore in due anni da svolgersi, a proprie spese, presso l'A.I.I.M.F. (eventi di formazione permanente e di aggiornamento presso A.I.I.M.F. e le sue filiali) o presso un insegnante socio di A.I.I.M.F.

Nel caso in cui un insegnante autorizzato socio di A.I.I.M.F. decidesse in seguito di non rinnovare l'iscrizione sarà tenuto al medesimo obbligo di formazione permanente di cui al comma precedente dal momento dell'acquisizione dello *status* di non socio A.I.I.M.F.

Il suddetto minimo di ore di formazione permanente rimarrà invariato per l'intera durata del contratto nel corso della vita professionale dell'insegnante non socio A.I.I.M.F.

L'adempimento all'obbligo di formazione professionale permanente è annotato nell' "Elenco degli insegnanti concessionari dei Marchi Storici".

Previa tempestiva comunicazione scritta al Concedente, il Cessionario potrà richiedere la temporanea sospensione dell'obbligo di formazione a causa di un prolungato soggiorno all'estero di durata superiore ai sei mesi. In base alle circostanze temporali della richiesta di sospensione, alla durata complessiva del soggiorno estero e al computo delle ore di formazioni già svolte dal Cessionario nel biennio in corso, la Concedente deciderà - a sua insindacabile discrezione - se e quante ore di formazioni mancanti per il biennio in corso dovranno essere recuperate al rientro in Italia del Cessionario, dandone comunicazione scritta allo stesso. La Concedente annoterà la suddetta sospensione nell' "Elenco degli insegnanti concessionari dei Marchi Storici".

Art 5

Il Regolamento d'uso dei Marchi Storici costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. Salvo diversa indicazione, le definizioni utilizzate nel presente contratto hanno il significato specificato nel Regolamento d'uso. La riproduzione più o meno integrale nel presente contratto di disposizioni del Regolamento non costituisce una limitazione all'applicabilità delle restanti previsioni del medesimo.

Art. 6

Il Concessionario si obbliga a usare i Marchi Storici con le modalità e vincoli previsti dal Regolamento d'uso e comunque mai in qualsiasi altra modalità idonea a confondere o fuorviare la proprietà dei marchi in capo al Concedente o da cui possa derivare pregiudizio per l'immagine della Concedente o inganno per il consumatore.

Il Concessionario comunicherà alla Concedente ogni eventuale uso dei Marchi Storici indebito o non conforme al contratto e al Regolamento da parte di terzi di cui dovesse venire a conoscenza.

Art. 7

In conformità a quanto previsto dal Regolamento, il Concessionario si impegna a consentire al Concedente ed ai propri incaricati di effettuare, indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso dei Marchi Storici ed il rispetto del Regolamento.

Qualora, a seguito dei suddetti controlli, venissero accertate violazioni al contratto e/o al Regolamento la Concedente avrà facoltà di porre a carico del Concessionario le sanzioni previste dal Regolamento.

Art. 8

Il contratto acquista efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà durata sino a quando resteranno in vita i Marchi Storici di proprietà di A.I.I.M.F., salvo il caso di applicazione nei confronti del Concessionario delle sanzioni previste dal Regolamento della sospensione d'uso dei marchi per un periodo determinato o risoluzione per giusta causa del contratto di Licenza d'uso dei marchi.

Il Concessionario potrà recedere dal presente contratto comunicandolo a A.I.I.M.F. a mezzo lettera raccomandata con a/r o PEC osservando tre mesi di preavviso.

In caso di esercizio del recesso da parte del Concessionario, quest'ultimo dovrà immediatamente cessare di usare i Marchi Storici in funzione di segni distintivi. Solo ove strettamente necessario, le denominazioni potranno essere utilizzate unicamente in funzione meramente descrittiva della propria qualifica professionale, in modo opportuno e consono alle circostanze fattuali e mai con un particolare risalto grafico e/o con una diffusione e modalità tali da ingenerare per il pubblico un qualsiasi effetto confusorio con i Marchi Storici di proprietà di A.I.I.M.F.,

Art. 9

Le Parti convengono che il contratto potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazioni da inviarsi da una parte all'altra a mezzo racc. a.r. e/o (PEC) nel caso in cui il Concessionario ponga in essere gravissimi comportamenti contrari al Regolamento, al contratto di licenza d'uso e/o all'immagine dei marchi, di evidente disinteresse all'aggiornamento professionale e soprattutto di mancato adempimento agli obblighi di post-formazione permanente nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento uso dei Marchio Storici.

Art. 10

La Concedente, nei limiti inderogabili di Legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o altre responsabilità nei confronti del Concessionario per cause di:

(i) mancato rilascio, nullità, invalidità, ritiro od altra fattispecie modificativa o estintiva dei diritti relativi ai Marchi Storici;

(ii) violazione di diritti anteriori di marchio o di altri diritti di terzi in conseguenza dell'uso dei Marchi Storici.

Il Concessionario assume ogni responsabilità per i servizi offerti al pubblico con l'utilizzo dei Marchi Storici e si impegna pertanto a manlevare e a tenere la Concedente indenne da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 11

Per effetto della cessazione del contratto per qualunque motivo:

a) il Concessionario decadrà da qualsiasi diritto di ulteriore utilizzo dei Marchi Storici in qualsiasi forma e modalità;

b) Il Concessionario è tenuto a distruggere immediatamente, senza aver diritto ad alcun risarcimento o indennità dalla Concedente, ogni materiale, ogni prodotto ed ogni documento che riproduce i Marchi Storici o in cui i marchi sono stati stampati o impressi o che richiama la sua qualità di Concessionario.

Art. 12

Qualora il Concessionario:

(i) ponga in essere comportamenti atti ad ostacolare il diritto di controllo della Concedente;

(ii) utilizzi i marchi in modo o per scopi non conformi al Contratto e/o al Regolamento d'uso dei Marchi Storici;

(iii) utilizzi i marchi successivamente l'avvenuta cessazione (per qualsiasi causa e/o effetto) della licenza;

la Concedente avrà facoltà di applicare le sanzioni previste nel Regolamento d'uso dei Marchi Storici, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno e ogni eventuale ulteriore rimedio che si rendesse necessario assumere a tutela dei diritti della Concedente.

Art. 13

Il presente contratto abroga e sostituisce ogni precedente accordo avente ad oggetto l'uso dei Marchi Storici.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, comprensivo del Regolamento, si rinvia alle norme di legge applicabili.

Art. 14

Fatte salve le competenze del Collegio dei Probiviri istituito da A.I.I.M.F., tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno deferite alla competenza esclusiva della Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Firenze.

Luogo e data _____

Luogo e data _____

La CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

(Timbro e firma del legale rappresentante di AIIMF)

(Firma del Concessionario)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e ss. codice civile si approvano specificatamente gli articoli: 5. REGOLAMENTO d'uso dei Marchi Storici; 6. Obblighi; 7. Controlli; 9. Clausola risolutiva espressa; 10. Responsabilità; 11. Cessazione degli effetti del contratto; Art. 12 Controlli - utilizzo non conforme dei marchi; 14. Legge e Foro competente, nonché gli articoli: 2. Requisiti – finalità; 3 Autorizzazione.

Luogo e data _____

Luogo e data _____

La CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

(Timbro e firma del legale rappresentante di AIIMF)

(Firma del Concessionario)